



FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

LA S
PER L'ITALIA DI D



Ital
PRIMO NAZ

ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"

Viale DANTE, 35 – 057831068 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

e-mail : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.it

SITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

SOMMARIO

Introduzione	3
TITOLO I ORGANI COLLEGIALI	3
Art. 1 - Convocazione	3
Art. 2 - Verbale	3
Art. 3 - Programmazione delle attività degli OO.CC	3
Art. 4 - Svolgimento coordinato dell'attività degli OO.CC	4
Art. 5 - Elezioni contemporanee di durata annuale.....	4
Art. 6 - Presidenza del consiglio di intersezione o interclasse o classe	4
Art. 7 - Composizione del consiglio di intersezione o interclasse o classe	4
Art. 8 - Convocazioni dei consigli d'intersezione, d'interclasse e di classe.....	4
Art. 9 - Compiti del consiglio di intersezione o interclasse o classe.....	4
Art. 10 - Convocazione del Collegio dei Docenti	4
Art. 11 - Commissioni e gruppi di lavoro	5
Art. 12 - Funzioni Commissioni.....	5
Art. 13 - Funzione dei referenti di commissione.....	5
Art. 14 - Rapporti Interistituzionali.....	5
Art. 15 - Riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione	5
Art. 16 - Convocazione del Consiglio D'istituto	5
Art. 17 - Modalità di convocazione del Consiglio d'Istituto	5
Art. 18 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio D'Istituto	6
Art. 19 - Validità sedute Consiglio d'Istituto	6
Art. 20 - Funzioni del Consiglio d'Istituto.....	6
Art. 21 - Diritti dei membri del Consiglio d'Istituto	6
Art. 22 - Partecipazione alle riunioni.....	7
Art. 23 - Consultazione degli altri organi	7
Art. 24 - Attribuzioni del Presidente	7
Art. 25 - Prerogative del Presidente	7
Art. 26 - Attribuzione del Vicepresidente	7
Art. 27 - Funzione del segretario del Consiglio	7
Art. 28 - Decadenza	7
Art. 29 - Dimissioni	8
Art. 30 - Commissioni di lavoro o Comitati	8
Art. 31 - Pubblicità degli Atti.....	8
Art. 32 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva.....	8
Art. 33 - Composizione della Giunta Esecutiva	8
Art. 34 - Convocazione della Giunta	8

Art. 35 - Programma Annuale	8
Art. 36 - Convocazione del Comitato per la Valutazione dei Docenti	8

Introduzione

Il presente regolamento intende enunciare i principi generali a cui l'Istituto si ispira nel rispetto di tutte le sue componenti. Il buon andamento dell'Istituto è affidato al senso di responsabilità e di autodisciplina dei docenti, degli studenti, del personale non docente e allo spirito di collaborazione di tutte le sue componenti, ivi compresi i rappresentanti degli organi collegiali e tutti i genitori.

Il fine ultimo è il miglioramento del servizio in qualità, efficienza, efficacia e trasparenza. La partecipazione si configura come un diritto-dovere e comporta un impegno di fronte alle scelte della scuola ed alle istanze che esse esprimono. Il presente regolamento intende inoltre offrire a tutto il personale della scuola le regole di comportamento finalizzate alla realizzazione di una comunità fondata su valori di libertà, solidarietà e rispetto reciproco.

TITOLO I ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - Convocazione

Nel presente articolo sono previste le modalità attuative di quanto stabilito dal D.lgs. 297/94, Titolo I, Capo I, Sezione I.

La convocazione degli OO.CC deve essere disposta con un congruo preavviso (non inferiore a cinque giorni), in casi di particolare urgenza il preavviso può essere di un solo giorno.

La convocazione deve essere effettuata con e-mail, con circolare pubblicata sulla bacheca del Registro elettronico e sul sito web della scuola. Nella convocazione del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe/Interclasse e Intersezione, dovrà essere indicato l'ordine del giorno, il luogo di svolgimento dell'adunanza, l'orario di inizio e quello presumibile di fine della stessa.

Art. 2 - Verbale

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. Il segretario verbalizzante è tenuto a riportare gli elementi di sintesi delle discussioni e delle deliberazioni collegiali contenenti presupposti e/o premesse e dispositivi; i membri dell'Organo interessati ad una fedele trascrizione delle proprie manifestazioni di pensiero debbono farne espressa richiesta precisando oralmente o per iscritto i contenuti.

Art. 3 - Programmazione delle attività degli OO.CC.

Ciascun organo collegiale programma le sue attività nel tempo, in rapporto con le proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, le discussioni di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente stabilisce le modalità per un'adequata inaugurazione delle attività scolastiche.

Art. 4 - Svolgimento coordinato dell'attività degli OO.CC.

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC. che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie.

Art. 5 - Elezioni contemporanee di durata annuale

Le elezioni, per gli organi di durata annuale, avvengono possibilmente nello stesso giorno ed entro il mese di ottobre dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali. Delle elezioni viene redatto processo verbale di cui copia va affissa all'albo della Scuola.

Nella scuola sono garantite la libertà e l'autonomia di insegnamento previste dalla Costituzione, nei termini e nelle forme previste dagli articoli 1 e 2 del TU.

Le deliberazioni del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione sono espressione della richiamata autonomia; tutti sono vincolati al rispetto delle deliberazioni legittime degli OO.CC. di Istituto.

Art. 6 - Presidenza del consiglio di intersezione o interclasse o classe

Il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato. Il Segretario viene designato dal Presidente in apertura di seduta.

Art. 7 - Composizione del consiglio di intersezione o interclasse o classe

Il Consiglio dura in carica un anno scolastico. Oltre ai docenti delle classi/sezioni interessate, fanno parte dell'O.C. in oggetto:

- un rappresentante dei genitori per classe/sezione, per la Scuola dell'Infanzia e Primaria.
- quattro rappresentanti per la Scuola Secondaria di I grado.

La presenza dei genitori non è prevista nei seguenti casi:

- nelle sedute relative agli scrutini intermedi e finali.

Art. 8 - Convocazioni dei consigli d'intersezione, d'interclasse e di classe

I Consigli sono convocati dal Dirigente di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente. Per gravi e fondati motivi esso può essere convocato con procedura d'urgenza su proposta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 9 - Compiti del consiglio di intersezione o interclasse o classe

I Consigli di intersezione, di interclasse e di Classe formulano proposte in ordine all'azione educativo- didattica e ad iniziative di sperimentazione; hanno il compito di agevolare ed

estendere i rapporti tra docenti- genitori- alunni. La presenza dei genitori nei Consigli non è prevista per le riunioni tecniche.

I compiti sono quelli indicati nel T.U. n. 297/94, art.5.

Art. 10 - Convocazione del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, per gli adempimenti di cui all'art.7 del T.U. n. 297/94 e all'art.39 del vigente C.C.N.L., ogni qual volta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Art. 11 - Commissioni e gruppi di lavoro

Il Collegio dei Docenti, quale responsabile della qualità delle attività educative, utilizzando i poteri di auto-organizzazione, si articola annualmente in Commissioni e Gruppi di lavoro. Le riunioni delle Commissioni avvengono in orario non di servizio.

Art. 12 - Funzioni Commissioni

Ogni Commissione è tenuta a svolgere i compiti di propria pertinenza nei termini assegnati dal Dirigente Scolastico e nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 13 - Funzione dei referenti di commissione

Il Responsabile di ogni Commissione, dopo aver preso accordi con il Dirigente scolastico, può convocare i membri della Commissione con un anticipo di almeno tre giorni, decidendo data e ordine del giorno. Presiede le riunioni, sceglie il Segretario verbalizzante, relaziona sull'esito dei lavori della Commissione all'Ufficio di Dirigenza e al Collegio dei Docenti, provvede alla consegna dei verbali e del materiale prodotto nei tempi stabiliti.

Art. 14 - Rapporti Interistituzionali

Il Dirigente Scolastico può delegare, anche verbalmente, docenti o il Responsabile Amministrativo, secondo competenza, a rappresentare la scuola nei rapporti con:

- EE. LL.;
- USL;
- Uffici dell'Amministrazione Scolastica;
- Uffici periferici dell'Amministrazione statale.

Art. 15 - Riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione

All'inizio di ciascun anno scolastico il Capo d'Istituto promuove la riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione, istituito ai sensi del D. Lgs. 81/08 allo scopo di valutare eventuali

situazioni di rischio derivanti da insufficienze impiantistiche, strutturali o funzionali degli edifici scolastici e delle eventuali aree di servizio o di rischio specifico; delle dette situazioni di rischio fa oggetto di segnalazione agli EE.LL. competenti per i necessari interventi di sistemazione e risanamento. Il Consiglio di Istituto ha affidato a personale esterno qualificato l'individuazione delle situazioni di pericolo e di rischio e l'indicazione dei provvedimenti che si rendono necessari.

Art. 16 - Convocazione del Consiglio D'Istituto

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, entro venti giorni successivi dalla proclamazione degli eletti, è disposta dal Dirigente scolastico.

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio, in via straordinaria, deve essere convocato ogni qual volta venga fatta richiesta da almeno un terzo del Collegio dei Docenti, dalla Giunta, dal Presidente della Giunta Esecutiva.

Art. 17 - Modalità di convocazione del Consiglio d'Istituto

La convocazione del Consiglio deve essere a cura degli Uffici di Segreteria, per iscritto ai membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'o.d.g.

Copia della convocazione è affissa all'albo d'Istituto. L'o.d.g., in via ordinaria, è formulato dal Presidente, sentita la Giunta. Sono ammesse variazioni aggiuntive entro le 48 ore precedenti la convocazione, purché le stesse abbiano carattere d'urgenza e siano informati per iscritto tutti i Consiglieri. Con decisione assunta a maggioranza è possibile variare l'ordine della trattazione degli argomenti all' o.d.g. Il Consiglio si riunisce normalmente nella scuola sede dell'istituto e in orario che consenta la massima partecipazione.

Art. 18 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio D'Istituto

Nella prima seduta il Consiglio d'Istituto è presieduto dal Dirigente e viene eletto il Presidente tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il genitore più anziano d'età.

Il Consiglio d'Istituto può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 20 - Funzioni del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio svolge le sue funzioni nei modi, nei tempi previsti e nell'assoluto rispetto delle normative vigenti. I membri del Consiglio, rappresentanti di varie componenti, si impegnano a lavorare collaborando in modo costruttivo per il miglior funzionamento dei vari ordini di scuola dell'Istituto, nell'interesse della popolazione scolastica, per il perseguimento delle mete educative indicate per la Scuola dell'Infanzia e per la scuola del I ciclo dalle Indicazioni Nazionali. In particolar modo il Consiglio delibera sulle principali questioni concernenti il normale svolgimento dell'attività della scuola, dopo aver Approva il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta formativa).

- Approva il Programma Annuale e il Conto Consuntivo.
- Approva e adotta il Regolamento di Istituto.
- Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici.
- Delibera il calendario scolastico.
- Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.
- Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.
- Delibera riguardo l'uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.
- Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di segretario.
- Delibera criteri generali per la formulazione dell'orario scolastico
- Delibera i criteri di formazione delle classi.

Art. 21 - Diritti dei membri del Consiglio d'Istituto

I membri del Consiglio d'Istituto, nello svolgimento delle loro funzioni, in orario d'ufficio, hanno libero accesso agli atti e alla documentazione relativamente ai provvedimenti posti in adozione o già adottati e

possono chiederne ai Presidenti del Consiglio e della Giunta Esecutiva informazioni e spiegazioni. Ogni membro del Consiglio ha facoltà di proporre un proprio argomento all'ordine del giorno della seduta cui si riferisce la convocazione, possono essere poste interrogazioni e mozioni inerenti l'attività scolastica, i rapporti con le istituzioni pubbliche, riguardo fatti e avvenimenti di grande rilevanza per la vita dell'Istituto per cui si renda necessaria una presa di posizione del Consiglio.

Art. 22 - Partecipazione alle riunioni

Il Consiglio, con propria deliberazione, può decidere di sentire a titolo consultivo gli specialisti che operano nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici, i rappresentanti dei Consigli d'Interclasse e delle assemblee dei genitori, esperti in materia su determinati argomenti, rappresentanti delle Asl, delle OO. SS., del mondo del lavoro e tutte quelle

persone la cui opera e collaborazione renda più proficuo il funzionamento della scuola. Le sedute sono pubbliche per gli elettori dell'Istituto Comprensivo, i quali possono partecipare senza diritto di parola. L'ammissione del pubblico nell'aula del Consiglio è regolata dal Presidente in modo da garantire il regolare svolgimento dei lavori.

Art. 23 - Consultazione degli altri organi

Il Consiglio, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi della scuola ed anche le assemblee dei genitori e del personale non insegnante.

Art. 24 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio stesso. Garantisce la libertà d'intervento per tutti, moderando la discussione nei tempi e nei modi onde assicurare a tutti i consiglieri lo spazio necessario alla discussione che deve avvenire in modo ordinato e sereno. Previa deliberazione del Consiglio, il Presidente prende contatti con i Presidenti dei Consigli degli altri Istituti, ai sensi dell'art.10 lett. f D.L. 297/94.

Art. 25 - Prerogative del Presidente

Il Presidente del Consiglio ha diritto di libero accesso ai locali della scuola durante il normale orario di servizio di segreteria, di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere visione di tutta la documentazione relativa. Il Presidente, d'Intesa con il Dirigente Scolastico, può avvalersi della collaborazione del personale docente e non docente per la realizzazione di iniziative nell'interesse della scuola.

Art. 26 - Attribuzione del Vicepresidente

Sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso d'assenza o impedimento. In caso di assenza di entrambi le funzioni sono svolte dal genitore più anziano.

Art. 27 - Funzione del segretario del Consiglio

Il Segretario del Consiglio è designato dal Presidente ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio secondo le modalità di cui all'art. 8 del D. L. 297/94 e sottoscrivere unitamente al presidente gli atti e le deliberazioni del Consiglio.

Art. 28 - Decadenza

I membri dell'Organo collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute consecutive senza aver presentato giustificazione scritta motivata.

Art. 29 - Dimissioni

I componenti dell'Organo collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento con comunicazione scritta. Una volta che l'Organo collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste diventano definitive.

Art. 30 - Commissioni di lavoro o Comitati

Il Consiglio di Istituto, allo scopo di realizzare un lavoro proficuo almeno nell'ambito della Comunità scolastica di una stessa area territoriale o per meglio realizzare quanto disposto dall'art. 10, D. L. 297/94, può decidere di costituire nel proprio seno Commissioni di lavoro o Comitati di studio o di ricerca. Le Commissioni o i Comitati non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.

Art. 31 - Pubblicità degli Atti

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto è subordinata alla normativa vigente, mediante affissione in apposito albo di Istituto della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso, sottoscritta dal Segretario del Consiglio e firmata dal Presidente. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione viene pubblicata all'albo online. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e devono essere a disposizione dei membri almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio. Non sono soggetti a deliberazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 32 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto alle attività del Consiglio, svolge la propria attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio. Non ha potere deliberante, neanche in casi di urgenza. Esprime pareri al Presidente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta.

Art. 33 - Composizione della Giunta Esecutiva

Fanno parte della Giunta Esecutiva, quali membri di diritto: il Dirigente Scolastico che ne è il Presidente ed il DSGA con funzione di Segretario, nonché un docente, un non docente e due genitori eletti in seno al Consiglio a scrutinio segreto. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età. La sostituzione dei membri elettivi della Giunta Esecutiva, dichiarati decaduti, avviene attraverso nuove elezioni.

Art. 34 - Convocazione della Giunta

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con indicazione dell'o.d.g. almeno cinque giorni prima della seduta. Deve essere convocata entro 7 giorni ogni qualvolta ne facciano richiesta il Presidente della Giunta Esecutiva, il Presidente del Consiglio o due membri di essa. La convocazione della GE può essere effettuata contestualmente a quella del consiglio

d'istituto; le sedute dei due organi possono aver luogo anche in successione cronologica.

Art. 35 - Programma Annuale

Il Dirigente Scolastico annualmente predispone il programma annuale che consiste in un unico documento contabile che viene proposto, dalla Giunta Esecutiva unitamente alla relazione illustrativa, al Consiglio di Istituto. Lo stesso può essere approvato, anche in assenza del parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori dei Conti. Il programma è pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola entro 15 gg dall'approvazione e nel sito web dell'istituto, sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 36 - Convocazione del Comitato per la Valutazione dei Docenti

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Capo di Istituto: in periodi programmati, ai sensi della legge 107/2015;

alla conclusione dell'anno prescritto agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. N. 59/20017 e D. M. N. 226.

